

CIRCOLARE N. 2/DPF



MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

---

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE

Area I Reparto VI  
Prot. n. 27652/2002/DPF/UFF

Roma, 26 marzo 2003

Alle Regioni  
LORO SEDI

Alle Province  
LORO SEDI

All'Unione nazionale delle province italiane  
(Upi)  
ROMA

All'Automobile club d'Italia  
Direzione Centrale Servizi Delegati (D.S.D.)  
ROMA

e, p.c. All'Agenzia dell'Entrate  
SEDE

**OGGETTO:** Art.1 del D.L. 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39. Proroga del regime di agevolazione previsto per l'acquisto di autoveicoli ecologici. Quesiti sull'applicazione delle disposizioni di agevolazione.

L'art. 1 del D. L. 13 gennaio 2003, n. 2, recante disposizioni in ordine al *"Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche"*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39, ha previsto la proroga, dal 1° gennaio al 31 marzo 2003, delle esenzioni di cui all'art. 2 del D. L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178, concesse a coloro che acquistano autoveicoli, immatricolati per la prima volta oppure usati, che sono conformi alle direttive CE sull'inquinamento.

## 1. LE DISPOSIZIONI DI PROROGA.

Al riguardo, occorre rammentare che il regime di favore in questione prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione - IPT - di cui all'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, della tassa automobilistica di possesso, di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, degli emolumenti, cioè del corrispettivo, da versare agli uffici del P.R.A. per l'esecuzione delle formalità di trascrizione del titolo di acquisto della proprietà e dell'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta per la nota di trascrizione del titolo di acquisto dell'autoveicolo e per il rilascio del certificato di proprietà.

Sulle modalità di applicazione delle disposizioni recate dal D. L. n. 138 del 2002, si rimanda al contenuto delle circolari n. 5/DPF del 22 luglio 2002 e 6/DPF del 7 agosto 2002, le cui indicazioni valgono anche per gli acquisti di autoveicoli effettuati durante il 1° gennaio ed il 31 marzo 2003, fatte salve le novità di seguito illustrate.

A questo proposito si deve precisare che l'art. 1 del D. L. n. 2 del 2003 prevede due distinti periodi di proroga in cui le agevolazioni operano in maniera differente.

**Le esenzioni previste per il primo periodo di proroga.** Per quanto riguarda il primo periodo di esenzione, che decorre dal 1° gennaio fino al 12 gennaio 2003, la legge di conversione del D. L. n. 2 del 2003, ha stabilito che l'esenzione riguarda esclusivamente gli autoveicoli immatricolati durante detto periodo ed è limitata alla sola tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005. Sono pertanto escluse nel suddetto periodo le agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli usati.

Ciò vuol dire che rientrano nella disposizione di agevolazione unicamente gli autoveicoli nuovi, che sono stati immatricolati tra il 1° ed il 12 gennaio di questo anno. Conseguentemente i titolari degli autoveicoli in questione devono pagare gli importi relativi all'imposta di bollo, all'imposta provinciale di trascrizione, alla tassa automobilistica, per il primo periodo, ed agli emolumenti dovuti al P.R.A. La norma in commento precisa, inoltre, che le somme eventualmente già corrisposte in detto periodo non possono essere, in ogni caso, oggetto di rimborso.

Per quanto riguarda la tassa automobilistica, è prevista l'esenzione solo per le due annualità successive al primo periodo fisso di pagamento del tributo. Tale periodo, viene determinato, ai sensi dell'art. 2 del decreto 18 novembre 1998, n. 462, nel seguente modo:

- per gli autoveicoli di potenza superiore a 35 KW, a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione, per un periodo superiore ad 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli 8 mesi;
- per gli autoveicoli di potenza fino a 35 KW, a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione, per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o di luglio immediatamente successiva ai 6 mesi.

Pertanto, nell'ipotesi di autoveicoli immatricolati entro il periodo tra il 1° al 12 gennaio, l'esenzione dalla tassa automobilistica riguarderà, per quelli di potenza superiore a 35 KW, le annualità di imposta che decorrono da gennaio 2004 e da gennaio 2005. Per quelli di potenza fino a 35 KW, l'esenzione riguarderà le annualità di imposta che decorrono da luglio 2003 e da luglio 2004.

**Le esenzioni previste per il secondo periodo di proroga.** Per quanto concerne invece il secondo periodo di proroga, l'art. 1 del D. L. n. 2 del 2003, stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 2 del D. L. n. 138 del 2002, si *“applicano relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003”*. Ne consegue che, per gli autoveicoli nuovi e cioè immatricolati tra il 13 gennaio – data di entrata in vigore del D. L. n. 2 del 2003 – ed il 31 marzo, le esenzioni riguardano l'imposta di bollo, l'imposta provinciale di trascrizione, la tassa automobilistica, dovuta per il primo periodo fisso e per gli anni 2004 e 2005, e gli emolumenti da corrispondere al P.R.A.

Relativamente invece agli autoveicoli usati, per i quali la data di acquisto nel predetto periodo deve risultare dalla dichiarazione del venditore resa davanti ad un notaio, le esenzioni concesse dalle norme in questione riguardano solo l'imposta di bollo, l'imposta provinciale di trascrizione e gli emolumenti dovuti al P.R.A., con esclusione, quindi, della tassa automobilistica.

**I criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni.** Si richiama, infine, l'attenzione sul contenuto dell'ultimo periodo, aggiunto dalla Legge n. 39 del 2003, al comma 1 dell'art. 1 del D. L. n. 2 del 2003, in base al quale *“ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma”*.

Al riguardo, si deve osservare che l'operatività delle disposizioni di agevolazione in questione trova due limiti ben precisi:

- il primo, di carattere temporale, comporta che siano oggetto delle agevolazioni le immatricolazioni di autoveicoli compiute dal 1° al 12 gennaio 2003 e gli acquisti di autoveicoli nuovi ed usati effettuati dal 13 gennaio fino al 31 marzo 2003;
- il secondo, di natura sostanziale, comporta che, in ogni caso, l'importo complessivo delle agevolazioni non può superare la spesa massima autorizzata, che è prevista in 31,9 milioni di euro per l'anno 2003 e in 12,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Ne consegue che il riconoscimento delle agevolazioni in questione dipende dal verificarsi di due eventi appena citati, che rappresentano nel meccanismo agevolativo due presupposti indispensabili, tanto che, venendone meno uno, non sussiste più in capo all'acquirente il diritto a pretendere i benefici in esame.

## **2. QUESITI SULL' APPLICAZIONE DEL REGIME DI AGEVOLAZIONE.**

Si coglie l'occasione per risolvere taluni quesiti di ordine generale posti allo scrivente in merito alle agevolazioni in oggetto.

E' stato chiesto se sia possibile usufruire dei benefici fiscali in esame:

- *in caso di acquisto di un'autovettura nuova da cointestare a due soggetti, di cui uno solo è proprietario dell'autoveicolo da consegnare per la rottamazione.*

I benefici in questione sono applicabili nella fattispecie sopra indicata, poiché le norme sugli ecoincentivi non pongono alcun limite alla possibilità di acquistare in comproprietà un autoveicolo e di consegnarne per la rottamazione un altro intestato solo ad uno dei nuovi proprietari.

Le stesse conclusioni valgono anche nel caso inverso e cioè se viene consegnato per la rottamazione un autoveicolo intestato a due familiari non conviventi o comunque a due o più persone non legate da un rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato ad uno solo di detti soggetti. A tal proposito, bisogna precisare che il rilascio di una *"dichiarazione di consenso"* da parte degli altri soggetti cointestatori, sebbene non costituisca un requisito essenziale ai fini della procedura agevolativa, si rende necessario proprio in quanto l'autoveicolo risulta intestato ad altri soggetti che potrebbero avere un interesse contrario alla rottamazione dell'autoveicolo.

- *nel caso in cui una società di persone o di capitale acquisti un autoveicolo e ne consegna un altro per la rottamazione intestato però ad uno dei soci.*

Non è possibile in questo caso accordare le agevolazioni contenute nel D. L. n. 138 del 2002, in quanto non vi è né identità di soggetti che attuano la procedura in esame, né si può utilizzare per la società il concetto di familiare convivente previsto dalla stessa normativa.

**Quesiti relativi agli autoveicoli da consegnare per la rottamazione.** Per quanto riguarda in particolare le problematiche relative alla procedura stabilita per la rottamazione degli autoveicoli, è stato chiesto se sia possibile:

- *consegnare le autovetture, prodotte negli anni 1991 e 1992, dalla cui carta di circolazione risulta che hanno in dotazione la marmitta catalitica, ma che sono conformi solo alla direttiva CEE 88/456, antecedente, quindi, alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 a cui fa riferimento il D.L. n. 138 del 2002.*

La consegna per la rottamazione degli autoveicoli che presentano dette caratteristiche appare in linea con la normativa in esame, poiché non sono più in regola con i nuovi dispositivi ecologici e quindi con la direttiva n. 91/441/CEE e successive.

- *ottenere i benefici in questione nel caso in cui la rottamazione dell'autoveicolo è avvenuta prima della data dell'8 luglio 2002, mentre l'autoveicolo nuovo è stato acquistato durante il periodo di agevolazione.*

L'acquirente non ha in questo caso diritto ad usufruire dei benefici in parola, in quanto il regime di favore è limitato al periodo stabilito dall'art. 2 del D. L. n. 138 del 2002, vale a dire quello compreso tra l'8 luglio e il 31 dicembre 2002, e, nei termini innanzi precisati, quello incluso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2003, durante i quali si devono compiere tutte le fasi della procedura prevista dalle norme in esame.

- *che l'acquirente oppure il locatario consegna direttamente ai centri di raccolta l'autoveicolo da rottamare, nel caso in cui il venditore oppure il locatore finanziario abbiano difficoltà ad effettuare detta consegna.*

L'interpretazione sistematica delle disposizioni previste dal comma 3, dell'art. 2 del D. L. n. 138 del 2002, consente anche all'acquirente oppure al locatario di effettuare direttamente la procedura di rottamazione dell'autoveicolo (poiché tali soggetti possono legittimamente agire in questo caso su mandato del venditore oppure del locatore finanziario). A questo proposito, si deve ribadire che, come già precisato nelle circolari n. 5/DPF e n. 6/DPF, l'attestazione comprovante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo ai

centri di raccolta, coincide con il certificato rilasciato dallo stesso centro al soggetto che materialmente consegna l'autoveicolo. Pertanto, se detta consegna viene effettuata dall'acquirente oppure dal locatario non è necessaria un'ulteriore attestazione del venditore o del locatore finanziario.

- *far espletare le pratiche di cancellazione e di rottamazione direttamente da un centro autorizzato, nel caso in cui l'acquirente non possa consegnare al concessionario il veicolo da demolire, perché questo si trova ad esempio in un altro comune ed in condizioni tali da dover essere rimorchiato.*

Anche in questo caso si ritiene che sia possibile un'applicazione estensiva delle norme, per cui l'acquirente può provvedere direttamente alla procedura di rottamazione dell'autoveicolo rivolgendosi al centro di raccolta più vicino.

**Quesiti concernenti problematiche varie.** Sono stati avanzati, infine, ulteriori quesiti in relazione all'applicazione in generale della normativa in oggetto ed è stato chiesto in particolare se:

- *sia possibile "sanare" le richieste di formalità, già presentate, relative alla prima iscrizione ed al passaggio di proprietà dell'autoveicolo ecologico, per le quali non sia stato richiesto il beneficio fiscale pur avendone i requisiti.*

E' consentito completare anche successivamente la procedura prevista dall'art. 2 del D. L. n. 138 del 2002, purché, si ribadisce, le fasi procedurali vengano compiute nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa in questione e cioè, per quanto riguarda la prima fase di applicazione del regime di agevolazione, tra l'8 luglio ed il 31 dicembre 2002 e, per il periodo di proroga, dal 1° gennaio al 31 marzo 2003. Occorre, comunque, precisare che nel caso in cui il contribuente abbia pagato le somme collegate all'acquisto dell'autoveicolo e ritenga di aver diritto al rimborso, può presentare un'apposita istanza ai soggetti attivi dell'obbligazione tributaria.

Si deve sottolineare che per ciò che concerne le immatricolazioni di autoveicoli effettuate durante il periodo dal 1° al 12 gennaio, la Legge n. 39 del 2003 ha espressamente previsto che non sono rimborsate le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al P.R.A. e di tassa automobilistica.

- *si debbano applicare sanzioni ed interessi nel caso in cui le richieste di formalità per le iscrizioni di autoveicoli che godono delle agevolazioni fiscali in questione sono state*

*presentate oltre il termine di 60 giorni previsto dagli artt. 93 e 94 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il “Nuovo codice della strada”.*

Non è possibile applicare le sanzioni e gli interessi stabiliti in caso di ritardato pagamento dei tributi, purchè le formalità in questione vengano eseguite durante il regime di esenzione. In tali fattispecie, infatti, non essendosi verificata alcuna violazione di norme di carattere tributario, non sussistono neppure i presupposti per applicare sanzioni ed interessi. Ovviamente, restano ferme le sanzioni di tipo amministrativo previste negli artt. 93 e 94 del D.Lgs. n. 285 del 1992.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO